

*REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA*

Presidenza della Regione  
Avvocatura regionale

*Servizio progettazione e consulenza legislativa*

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Palermo, 23 - 24 settembre 2004

**Ricorsi alla Corte Costituzionale  
relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome**

periodo maggio - settembre 2004

A cura di: Gemma Pastore  
Anna d'Ambrosio  
Elena Ventura

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 4** del 6 aprile 2004  
(GU 29/2004)

**Materia:** Imposte e tasse

**Limiti violati:** Statuto regione Sicilia, art. 36; D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2

**Ricorrente/i:** Regione Siciliana

**Oggetto del ricorso:** Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 dicembre 2003; Nota dell'Agenzia delle Entrate, del 13 febbraio 2004, n. 2004/29102

### **Annotazioni:**

Per la ricorrente, gli atti impugnati non riconoscono, indebitamente ed illegittimamente, che talune entrate tributarie erariali siano di competenza della Regione e determinano, conseguentemente, una compressione delle risorse alla stessa spettanti ai sensi della normativa statutaria che costituisce, nella fattispecie, parametro di costituzionalità.

Difatti dalle previsioni recate dall'art. 36, comma 1, dello Statuto, e dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 1074/1965, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, spettano alla Regione siciliana, «oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

Ridenominata, in conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 288/1998 «imposta sugli intrattenimenti», risulta, per quanto riscosso in Sicilia, di incontestata attribuzione alla Regione siciliana.

In conformità a costante giurisprudenza costituzionale (sent. 49/1972, 29/2004) deve escludersi che lo Stato possa «attribuire a se stesso il gettito di una entrata chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non è di sua spettanza».

Ed anche qualora, in ipotesi, l'istituto «prelievo erariale unico» non dovesse configurarsi quale tributo sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto all'«imposta sugli intrattenimenti», il gettito del nuovo tributo, riscosso in Sicilia, spetterebbe comunque alla Regione in ossequio alla regola generale di ripartizione dei tributi erariali sancita dallo Statuto regionale e dalle correlate Norme di attuazione in materia finanziaria.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 5** del 22 aprile 2004  
(GU 29/2004)

**Materia:** Trasporti pubblici - Comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

**Limiti violati:** Art. 8, n. 18), e art. 16 Statuto speciale; art. 2 d.lgs n. 266/1992; art. 117, comma 6, Cost.; art. 10 l. cost. n. 3/2001

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Trento

**Oggetto del ricorso:** Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, recante il "Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone"

### **Annotazioni:**

La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzioni contro il d.m. n. 392/2003, composto di un solo articolo con un unico comma, che ha sostituito l'art. 7, comma 6, del d.m. n. 400/1998.

L'art. 7 ora sostituito riguarda le caratteristiche del tracciato e del profilo della linea funiviaria. Nella versione originaria del comma 6 esso disponeva che «la zona di terreno che interessa la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio» fosse «immune, per caratteristiche naturali o opere artificiali, dal pericolo di frane o valanghe», e che «l'accertamento preliminare» fosse «effettuato dalle autorità competenti per l'assetto del territorio». Dunque, anche la normativa statale precedente il regolamento impugnato richiedeva che l'impianto fosse immune o fosse reso immune mediante opere artificiali, dal pericolo di valanghe. In ogni modo esso non recava alcun riferimento alle province autonome.

Il nuovo comma 6 dell'art. 7 d.m. n. 400/1998, invece, si rivolge espressamente anche alle province autonome, con norme che, attribuendo ad esse il compito di adottare determinati atti, pretendono di avere immediata applicabilità nel territorio provinciale. Esso inoltre segna anche un mutamento di indirizzo nella regolamentazione, in senso meno rigoroso rispetto alla precedente disciplina.

Infatti la Provincia ricorrente è titolare in base agli artt. 8 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige di competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia fino alle attribuzioni relative alla sicurezza degli impianti e, nell'esercizio di dette competenze, la Provincia ha provveduto a disciplinare organicamente la materia compresi gli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti.

Pertanto il decreto impugnato è secondo la Provincia ricorrente incostituzionale e lesivo delle competenze provinciali poiché pretende di intervenire con una disciplina regolamentare in materia di competenza propria della provincia in contrasto con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 117 Cost. applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 legge Cost. 3/2001.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 6** del 26 aprile 2004  
(GU 30/2004)

**Materia:** Trasporti pubblici

**Limiti violati:** Artt. 8, numeri 13, 18, 21 e 29, 9, n. 9 e 16 Statuto speciale per il T.- A.A.; art. 10 l. cost. n. 3/2001 in relazione all'art. 117 Cost., comma 6

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Bolzano

**Oggetto del ricorso:** Decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392, recante «Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.»

### **Annotazioni:**

Il motivo fondamentale della incostituzionalità e lesività del provvedimento impugnato è, secondo la ricorrente, il fatto che esso disciplina una materia di sicura competenza esclusiva della provincia, quale è la sicurezza degli impianti funiviari, e che questa ha già organicamente disciplinato con proprie leggi e regolamenti.

Il decreto n. 392/2003 in epigrafe con il suo articolo unico ha sostituito il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti n. 400/1998, che a sua volta detta norme relative alla prevenzione del pericolo di frane e valanghe delle aree interessate da impianti delle funicolari aeree.

Il decreto impugnato prescrive interventi di difesa volti ad evitare che gli impianti fissi di funivia siano investiti da valanghe e prevede la possibilità della chiusura temporanea degli impianti stessi fino al superamento della situazione di rischio. Gli interventi prescritti dal decreto sono subordinati all'approvazione da parte delle regioni e delle province di un piano di gestione della sicurezza che contenga l'indicazione di un responsabile delle gestione del piano in possesso di attestato di frequenza ai corsi con superamento dell'esame finale comprovante la competenza in relazione ai ruoli ricoperti nell'ambito del piano stesso.

Dette disposizioni si rivolgono direttamente alle province autonome, espressamente richiamate dalla disciplina medesima, prescrivendo il compimento di atti in relazione ad attività soggette a funzioni legislative e amministrative spettanti alle province autonome in base a norme statutarie, legislative e regolamentari.

Pertanto il decreto impugnato, pretendendo di intervenire con una disciplina regolamentare in materia di competenza propria della provincia, risulta secondo la ricorrente in contrasto con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 117 Cost., applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 legge cost. 3/2001.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE n. 7** del 27 aprile 2004  
(GU 30/2004)

**Materia:** Tutela dell'ambiente - Caccia

**Limiti violati:** Art. 117, comma secondo , lettera s), Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto del ricorso:** Decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna 18 febbraio 2004 n. 3/V di modifica del calendario venatorio per consentire il prelievo in deroga nel periodo 21-29 febbraio 2004 di alcune specie volatili a tutela delle produzioni agricole da queste danneggiate.

### **Annotazioni:**

Con il decreto impugnato l'assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, in attuazione della legge regionale n. 2/2004 (a sua volta adottata in attuazione della legge statale n. 221/2002), ha consentito il prelievo in deroga nel periodo 21 - 29 febbraio 2004, delle specie passera mattugia, passera sarda, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, a tutela delle colture e produzioni agricole che si asseriscono danneggiate dalla specie suddette, per un totale potenziale di alcuni milioni di capi.

Tale provvedimento, a giudizio del ricorrente, si connota da grave carenza di potere, non sussistendo i presupposti cui la legge statale e la normativa comunitaria (né al limite la stessa legge regionale n. 2/2004) condizionano l'esercizio della deroga e da indebita invasione delle competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

É mancata, in primo luogo, l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), prescritta come necessaria in via generale dall'art. 9 della direttiva CE/1979/409 e, in via specifica, dall'art. 19-bis della legge n. 157/1997, introdotto dalla legge n. 221/2002.

Nel ricorso si sottolinea che la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto che «l'esercizio della facoltà di deroga al divieto di caccia spetti alle regioni soltanto ove accompagnato dalla valutazione di un ente nazionale dotato della necessaria competenza tecnica in materia» (sentenze n. 35 e n. 248/1995; n. 272/1996; n. 53/2000; n. 135/2001).

Inoltre l'ampliamento del periodo di esercizio della caccia oltre il termine fissato dall'art. 18 della legge 157/1992 si tradurrebbe in un pregiudizio alle azioni di conservazione della fauna selvatica e nella invasione della competenza esclusiva statale nella materia di cui all'art. 117, 2 comma lett. s).

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 42** del 23 marzo 2003 (GU ed. str. 3/6/2004)

**Materia:** Assistenza e beneficenza; ordinamento degli uffici provinciali, istruzione e formazione professionale

**Limiti violati:** Art. 8, nn. 1, 18, 19, 25, 26, 27 e 29, art. 9, nn. 2 e 10, e art. 16 D.P.R. n. 670/1972 e delle relative norme di attuazione; artt. 2 e 4 d.lgs. n. 266/1992; art. 117 Cost.; art. 10, legge costituzionale n. 3/2001

**Ricorrente/i:** Provincia autonoma di Trento

**Oggetto del ricorso:** Artt. 7, comma 2, e 10 della legge n. 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici)

### **Annotazioni:**

A parere della ricorrente le disposizioni impugnate incidono su materie di competenza provinciale, quali sono, essenzialmente, quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento degli uffici provinciali, dell'istruzione e della formazione professionale. Peraltro, nel nuovo contesto costituzionale non occorrerebbe neppure indicare materie elencate nello Statuto, essendo sufficiente - a far scattare il regime di cui al d.lgs. n. 266/1992 - la non riconducibilità della legge alle materie attribuite alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, comma 2: non riconducibilità che sembra pacifica, non potendosi certo invocare l'art. 117, comma 2, lett. m).

Nelle materie di competenza provinciale le disposizioni statali non si applicano direttamente nelle province autonome, ma fanno solo sorgere l'obbligo di adeguamento delle leggi provinciali previgenti, qualora le prime costituiscano limite ai sensi dello Statuto (art. 2 d.lgs. n. 266/1992).

In generale, la mancanza di una clausola di salvaguardia delle competenze provinciali non preclude di per sé un'interpretazione conforme a Costituzione di una legge statale. Nel caso di specie, però, questa interpretazione è esclusa dall'art. 7, comma 2, in base al quale le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge impugnata. Il tenore di tale disposizione implica necessariamente la diretta applicazione alla Provincia (e agli enti pubblici para-provinciali) di tutte le disposizioni della legge che siano in qualche modo rivolte alle pubbliche amministrazioni.

L'illegittimità dell'art. 7, comma 2, risulta dalla sua stessa formulazione, dato che esso prescrive alla Provincia un'attività di vigilanza sull'attività dei propri uffici, attività che non spetta certo allo Stato disciplinare in materie di competenza provinciale.

Inoltre, l'art. 7, comma 2, presuppone che operino anche per la provincia di Trento le norme di cui all'art. 7, comma 1, lettere c), d) e) g), che attribuiscono al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio funzioni amministrative nella materia oggetto della

legge, in violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 266/1992, in base al quale nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione (comma 1).

Tranne quelle di cui alla lett. c), poi, queste funzioni consistono nella promozione di iniziative e finanziamenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge, in violazione dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 266/1992, secondo cui nelle materie di cui al comma 1 le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese né concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività nell'ambito del territorio regionale o provinciale.

Viene ricordato che anche per le Regioni ordinarie la Corte costituzionale ha precisato che interventi finanziari diretti da parte dello Stato a favore di privati sono ammessi solo in quanto rivestano carattere macroeconomico, migliorando la competitività complessiva del sistema economico nazionale (sent. n. 14/2004).

Le lett. d), e) e g) dell'art. 7, comma 1, dunque, sono incostituzionali nella parte in cui legittimano l'erogazione di finanziamenti statali diretti anziché trasferire le risorse alle Regioni e Province autonome costituzionalmente competenti, con vincolo, per la Provincia autonoma di Trento, ai soli parametri o quote di riparto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3, legge n. 386/1989.

Nel ricorso viene inoltre eccepita l'illegittimità dell'art. 10, comma 1, in quanto prevede un regolamento governativo in materia di competenza provinciale.

L'adozione di regolamenti statali in materia di competenza regionale (e provinciale) è sempre stata considerata illegittima dalla Corte costituzionale (salvo il caso dell'attuazione degli obblighi comunitari, in presenza di certi requisiti: v. la sent. n. 425/1999), già nel vigore del vecchio Titolo V della Costituzione. In particolare, poi, per le Province autonome, l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 limitava chiaramente alle leggi statali la possibilità di intervenire in materie di competenza provinciale.

L'esclusione dei regolamenti statali nelle materie regionali è infine stata codificata dall'art. 117, comma 6, Cost., applicabile alle autonomie speciali ex art. 10 legge cost. n. 3/2001. Dunque, la previsione di un regolamento statale in materia di competenza provinciale risulta palesemente illegittima.

Né la previsione dell'intesa può inficiare tale conclusione: nel caso di specie non viene per nulla in gioco il principio di sussidiarietà, ma, comunque, la Corte ha precisato che, se ... alla legge statale è consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, va precisato che la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità (sent. n. 303/2003).



## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 62** del 23 giugno 2004 (GU 34/2004)

**Materia:** Istruzione pubblica - Edilizia e urbanistica - Smaltimento dei sottoprodotti animali

**Limiti violati:** Artt. 3, 5, 117, comma secondo, lett. l), comma terzo, 119, 127, comma secondo e 134 Cost.; art. 8, n. 5 Statuto Regione Trentino-Alto Adige

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Artt. 19 (comma 4), 34 e 38 della legge provinciale 8 aprile 2004 n. 1 (Legge finanziaria 2004).

### **Annotazioni:**

L'art. 4 della legge n. 124/1999, disciplina, in modo unitario ed organico, lo sperimentato istituto delle «supplenze» annuali e temporanee. La durata massima annuale di esse garantisce l'effettività del principio costituzionale posto dall'art. 97, comma terzo Cost.

L'art. 19, comma 4 della legge in esame scardina l'anzidetta disciplina, affidando alla giunta provinciale il potere di «disciplinare» i «contratti di lavoro a tempo determinato di durata pluriennale con il personale docente delle scuole a carattere statale» (di lingua sia tedesca sia italiana). A giustificazione di tale disposizione sono addotte generiche «esigenze di continuità didattica»; esigenze ovviamente non ignote al legislatore statale, il quale ha però ritenuto prevalente rispetto ad esse l'obbligo di osservare il predetto parametro costituzionale, ed anche l'esigenza di utilizzare secondo criteri di economicità ed efficienza il personale di ruolo eventualmente resosi disponibile.

In pratica, la disposizione in esame attribuirebbe alla giunta provinciale il potere di «stabilizzare» - per di più, sulla specifica cattedra - alcuni o tutti coloro che, più o meno casualmente, si sono trovati ad esercitare una supplenza nell'anno scolastico 2003-2004.

L'art. 19, comma 4, contrasta con l'art. 9, n. 2 dello Statuto speciale che attribuisce alla provincia una competenza legislativa solo concorrente, di spessore identico alle competenze che il previgente art. 117 Cost. riconosceva alle regioni a statuto ordinario, con l'art. 19, comma decimo del medesimo Statuto («ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante»), con l'art. 12, comma primo del D.P.R. n. 116/1973, con gli artt. 3, 97, commi primo e terzo, 117, comma secondo, lettera n) e 117, comma terzo («istruzione») e 119 Cost., nonché con l'art. 4 e con l'art. 2, comma 1, lettera dd), della legge n. 421/1992; giova peraltro precisare che l'art. 2, comma 2, è eccessivo rispetto alla predetta lettera dd), posto che in materia non si aveva e non si ha una competenza «primaria» delle regioni e province a statuto speciale, e certamente una siffatta più ampia competenza non era attribuibile con legge ordinaria.

Si aggiunge che l'esempio offerto dalla provincia potrebbe essere seguito - qualora non censurato - anche dalle regioni a statuto ordinario (con conseguenze pratiche dirimpenti), non essendo differente lo spessore dell'autonomia; e che l'art. 3 Cost. è evocato perché l'art. 19, comma 4 in esame favorisce senza alcuna razionalità alcuni supplenti e può pregiudicare insegnanti di ruolo.

L'unico comma dell'art. 34 dispone che l'intero art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, «non trova applicazione in provincia di Bolzano» «fatte salve le disposizioni penali», e «per le materie di competenza legislativa della provincia».

Per come formulato, l'art. 34 appare anzitutto oscuro e perciò foriero di gravi incertezze. L'art. 32 citato (al netto dei commi abrogati) contiene molte disposizioni che non concernono specificamente la definizione degli illeciti edilizi. Sicché l'espressione «fatte salve le disposizioni penali» potrebbe riguardare non soltanto l'art. 38 della legge n. 47/1985 (richiamato dal comma 25). D'altro canto l'espressione «per le materie di competenza legislativa della provincia», oltre a non distinguere tra competenze «primarie» ed altre competenze, è in sostanza una norma di generico rinvio allo statuto e, aprendo la strada all'opinabile, rimane in larga misura non determinata.

Comunque, l'art. 34 in esame contrasta con l'art. 117, comma secondo, lettera l) («ordinamento civile e penale»), con l'art. 117, comma terzo e con l'art. 119 («coordinamento della finanza pubblica») e persino con gli artt. 5, 127, comma secondo e 134 Cost., e non può ritenersi sorretto dall'art. 8, n. 5 dello Statuto speciale.

Posto che le materie «ordinamento civile e penale» sono di esclusiva competenza statale, la sottrazione dal territorio nazionale del territorio di una provincia introduce disuguaglianze (art. 3 Cost.) non legittimate dal riconoscimento in Costituzione delle autonomie. Queste non possono condurre a discipline diversificate nell'ambito delle materie riservate allo Stato. Non pare che fatti identici (ad esempio, edificazioni in assenza di permesso di costruire) siano repressi penalmente in una regione, e non repressi perché sanati «per condono» in altre regioni o province; e che possono essere diversificate anche le situazioni in occasione di vicende civilistiche (ad esempio, trasferimenti).

Da ultimo, viene rilevato che ai legislatori locali non può essere consentito di produrre norme meramente demolitorie e «di reazione», le quali statuiscono la non applicazione nel territorio regionale di disposizioni poc'anzi prodotte dallo Stato. Iniziative siffatte possono pregiudicare l'unità della Repubblica (art. 5 Cost.) e comunque concretano una sorta di anomala «autodichia». L'ordinamento costituzionale (ora art. 127, comma secondo Cost.) riconosce ad ogni regione ed alle due province autonome la facoltà di sottoporre all'esame della Corte costituzionale le disposizioni statali che reputa affette da illegittimità costituzionale, e così esclude che il potere legislativo regionale possa - grazie alla agevolmente realizzabile rapidità della produzione legislativa ad opera dei consigli regionali o provinciali ed alla soppressione dell'istituto del rinvio governativo, e facendo

leva sulla successione delle leggi nel tempo - essere utilizzato per contrastare l'applicazione di dette disposizioni statali.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione 3 ottobre 2002 n. 1774 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (in GUCE 10 ottobre 2002 n. L. 273), emanato alla luce delle esperienze maturate sulla sindrome detta della «mucca pazza» e su altre patologie animali, all'art. 7 integrato dall'allegato 11 ha posto norme direttamente applicabili in materia di raccolta trasporto e magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animali categorizzati negli artt. 4, 5 e 6; ed inoltre all'art. 9 ha previsto l'obbligo, a carico dei soggetti operanti - come mittenti, vettori, e destinatari - nel trasporto di sottoprodotti animali, di tenere un registro (in pratica, di carico e scarico).

L'art. 38, comma 3 della legge provinciale in esame prevede invece che i sottoprodotti animali «possono essere trasportati dall'imprenditore agricolo senza ulteriori oneri autorizzativi alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento». Il successivo comma 4 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria esigua per il caso di fuoruscita e dispersione «di liquidi organici dal mezzo di trasporto» utilizzato. Lo stesso art. 38 ai commi 1 e 2 - non sottoposti per ora a scrutinio di legittimità costituzionale - consente «macellazioni domiciliari», con il solo limite del «consumo in ambito familiare».

L'art. 38, comma 3, contrasta con «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», e quindi con l'art. 117, comma 1 Cost., con la esclusività prevista dall'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., con i limiti posti dallo statuto speciale alle competenze legislative della provincia (peraltro, la gestione dei rifiuti solidi non è materia elencata negli artt. 8 e 9 di detto statuto), e con le norme statali sia «interposte» sia attuative delle direttive europee in tema di rifiuti, quali quelle recate dal d.lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni. Tra l'altro, la disposizione in esame palesemente contrastante con la disciplina europea, potrebbe dar luogo ad una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE** ordinanza n. 443 del 22 marzo 2004 (GU ed. str. del 3/6/2004)

**Materia:** Usi civici

**Limiti violati:** Art. 3 Cost., artt. 3, 4 e 8 Statuto Regione Trentino-Alto Adige

**Ricorrente/i:** Tribunale regionale di giustizia amministrativa Trento

**Oggetto del ricorso:** Art. 7, comma 2, legge Provincia di Trento n. 5/2002

### **Annotazioni:**

La disposizione impugnata stabilisce che l'assemblea degli utenti è costituita da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all'art. 2, comma 1, aventi cittadinanza italiana.

Il richiamato comma 1 dell'art. 2 prevede che l'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nella frazione o nel comune ed inserito nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali. Il discrimine dello straniero, operato dal secondo comma dell'art. 7 ai fini dell'elezione degli organi di gestione dell'Asuc, nell'ambito dei soggetti cui il precedente art. 2 riconosce la titolarità del diritto di uso civico, non trova una giustificazione in rapporto a caratteristiche soggettive per la titolarità e fruizione dell'uso civico e ad esigenze organizzative dell'Ente preposto al governo dei beni di proprietà indivisa e appare quindi di dubbia coerenza con il principio di ragionevolezza sotteso all'art. 3 Cost.

Viene inoltre segnalato che è pur vero che l'art. 8, punto 7) dello Statuto speciale per il T.A.A. attribuisce alla provincia potestà legislativa primaria in materia di usi civici; tuttavia questa deve esercitarsi entro i limiti indicati dall'art. 4, il quale in particolare richiede il rispetto degli obblighi internazionali.

In tale ambito assume particolare rilevanza la direttiva 94/80 CE, recepita col d.lgs. n. 197/1996, concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

Pur essendo l'Asuc un ente con proprie caratteristiche e funzioni, tuttavia si tratta pur sempre di entità a livello locale per la quale possono essere giustificate differenziazioni sul piano funzionale, ma non anche sul piano partecipativo.

Tanto meno appare razionalmente giustificabile l'esclusione dall'elettorato del residente non cittadino ove si consideri che, invece, l'art. 2 della stessa l.p. 5/2002 gli riconosce la titolarità indivisa e il diritto di godimento dei beni di uso civico purché (maggiorenne e) iscritto nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali.

## CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE ord. n. 483** del 3 marzo 2004 (GU 22/2004)

**Materia:** Lavori pubblici

**Limiti violati:** Artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 Cost.; art. 14 Statuto Regione Siciliana

**Ricorrente/i:** T.A.R. della Sicilia sez. staccata di Catania

**Oggetto del ricorso:** Art. 1 comma 1 legge n. 443/2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive); art. 13 della legge n. 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti); art. 1 comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 190/2002 (Attuazione della L. 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale)

### **Annotazioni:**

L'art. 1 comma 1 legge n. 443/2001 come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, nonché, da ultimo, l'art. 1 del d.lgs. n. 190/2002, comma 2, prevedono che l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443/2001 avviene d'intesa tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del C.I.P.E. allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate.

A sua volta, il successivo art. 3 del d.lgs. n. 190/2002 disciplina il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto preliminare.

Il Collegio condivide i dubbi dei ricorrenti circa la compatibilità della normativa denunciata con il dettato costituzionale siccome risultante dalla modifica del Titolo V della Costituzione; in particolare, le disposizioni legislative impugnate non appaiono rispettose dei principi di sussidiarietà (che riforma gli artt. 114, 117 e 118 Cost.) e leale collaborazione (che ispira l'art. 120 Cost.).

A tale conclusione si perviene considerando anzitutto come si sia prevista una partecipazione in sede procedimentale delle sole Regioni e delle Province autonome interessate, senza prevedere la medesima partecipazione nella forma dell'intesa anche dei rappresentanti degli Enti locali direttamente interessati dalla costruzione dell'infrastruttura, Enti che, nel disegno del legislatore costituzionale possiedono indiscutibilmente pari dignità costituzionale.

Ancora, depone in tal senso anche la considerazione secondo la quale la normativa ha previsto in seno al C.I.P.E. l'acquisizione di pareri obbligatori e parzialmente vincolanti forniti da Regioni e province autonome, che però sono portatori di interessi e valori sicuramente diversi da quelli di cui è portatore il Comune.

Le disposizioni normative in questione consentono che in sede di approvazione del progetto preliminare si possa prescindere da qualsiasi parere degli Enti locali, pur costituendo detta approvazione, in quanto finalizzata a localizzazione, un punto di non ritorno.

Vero è che il principio di sussidiarietà va temperato con i principi di unitarietà ed indivisibilità, tuttavia a tutela di tali ultime esigenze non poteva legittimamente essere disciplinato un procedimento ove vengono del tutto pretermessi gli enti locali, in presenza di indici normativi di rango costituzionale che assicurano pari dignità agli enti stessi.

In terzo luogo, il congegno procedimentale è tale da comprimere ingiustificatamente il tempo necessario all'Ente locale ai fini dell'istruttoria sul progetto, vanificando quello stesso simulacro di partecipazione nel quale si sostanzia la previsione che il comune sia sentito.

Infine, anche la circostanza che l'approvazione del progetto comporti automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, congiuntamente alle ulteriori circostanze sopra indicate (ed in particolare alla circostanza che in nessun modo viene assicurato in favore del Comune un minimo lasso di tempo per poter prendere in esame un progetto destinato, come nel caso in questione, a sconvolgere l'assetto urbanistico, elaborando eventuali proposte ed altri atti suscettibili di apportare nel procedimento la voce della comunità locale rappresentata), viola le competenze amministrativa, sia regionali che comunali, in materia di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, incidendo sulla materia urbanistica rimessa alla potestà normativa ed amministrativa degli Enti locali ai sensi degli artt. 5, 117 e 118 Cost. e dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.

## **CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE**

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE** del 23 luglio 2004

**Materia:** Bonifica dei siti inquinati

**Limiti violati:** Artt. 114, 117, comma 2, lett. s, 118, commi 1 e 2, Cost.

**Ricorrente/i:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto del ricorso:** Art. 6 legge della Regione FVG n. 21 del 26 maggio 2004 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia)

### **Annotazioni:**

La disposizione impugnata prevede che la Regione provveda agli interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante "delegazione amministrativa" rispettivamente all'Ente Zona Industriale di Trieste ed al Consorzio di Sviluppo Industriale nella zona Aussa - Como.

A giudizio del ricorrente la materia rientra nella competenza esclusiva dello stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e il legislatore nazionale ha demandato la relativa regolamentazione a norma subprimaria, secondo la usuale tecnica della delegificazione.

L'uso dello strumento legislativo regionale appare dunque, al ricorrente, incongruo; nel ricorso viene richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui ove esista una competenza legislativa regionale concorrente deve essere escluso ogni residuo di competenza regolamentare statale delegata (cosiddetta delegificazione) e parallelamente, allorché la materia sia di competenza esclusiva statale e risulti in concreto delegificata, l'intervento legislativo regionale altera il quadro delle fonti di disciplina dei rapporti e si pone in contrasto con la competenza esclusiva riservata allo stato dall'art. 117, comma 2, lett. s, Cost.

Si osserva inoltre che l'uso dello strumento della delegazione amministrativa intersoggettiva interferisce sulle competenze comunali e provinciali in materia di bonifica dei siti inquinati e sulla costante adeguabilità degli interventi e relative modalità attuative, in violazione degli articoli 114 e 118 commi 1 e 2 Cost., dal momento che il soggetto individuato dalla regione FVG vanta nei confronti di altri soggetti istituzionali, che concorrono nell'attività di bonifica, di una inammissibile posizione di garanzia e di inamovibilità derivante da una legge regionale.

Secondo la difesa erariale la legge regionale viene concretamente utilizzata dalla Regione FVG per sottrarsi al dovere di leale collaborazione con gli altri soggetti istituzionali nella individuazione, attraverso il procedimento stabilito nelle fonti statali, delle modalità attuative dell'intervento di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Grado e Marano.